



Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma  
Telefono 06-84911

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 25 giugno 2009

Sono stati nominati dal presidente Abete i componenti del gruppo di lavoro - costituito su decisione dell'ultimo Consiglio federale - che dovrà esaminare la richiesta del Conversano di ottenere l'assegnazione dello scudetto '43 -'44.

La Commissione sarà coordinata dal segretario della FIGC Antonio Di Sebastiano e sarà formata dal presidente della Fondazione Museo del Calcio Mario Valitutti; dagli avvocati Alfredo Mensitieri, Cesare Persichelli e Gianfranco Tobia e da Mario Pennacchia, giornalista e storico del calcio.

Nelle settimane scorse, il sindaco di Conversano, grosso centro della provincia di Bari, ha scritto al presidente della FIGC Abete riaprendo il caso della stagione sportiva '43-'44: in pieno periodo bellico e con l'Italia divisa in due, non fu possibile disputare un unico campionato nazionale, ma il calcio non si fermò nonostante le difficoltà della seconda guerra mondiale e la spaccatura del Paese per l'occupazione nazista.

Si giocò in due raggruppamenti, uno nel centro-nord e l'altro nella parte meridionale dell'Italia liberata dagli americani.

Negli anni passati, in esito ai lavori di una Commissione che la FIGC costituì appositamente, fu esaminata la richiesta dello Spezia che rivendicava lo scudetto della stagione '43 -'44 per il torneo giocato nel centro-nord: alla società ligure (42° Corpo dei Vigili del Fuoco di La Spezia), la FIGC assegnò una medaglia d'oro e conferì una targa ricordo al Comune; l'Associazione calcio La Spezia fu autorizzata ad apporre sulla propria divisa uno speciale emblema.

Il Comune di Conversano ha riaperto adesso la vicenda della stagione '43-'44, chiedendo l'assegnazione dello scudetto per la squadra locale che si aggiudicò il torneo giocato nel Sud del Paese.

Spetta ora al gruppo di lavoro nominato dal presidente Abete valutare la richiesta sulla base degli atti ufficiali della FIGC e della documentazione storica che lo stesso Comune di Conversano ha presentato ufficialmente.

Premesso che, nell'ambito del presente procedimento non possono avere ingresso questioni riferite alla presunta irregolarità di altri procedimenti già definiti, preliminari alla valutazione del contenuto delle dichiarazioni da rese da quest'ultimo sono l'accertamento della competenza di questa Commissione e l'accertamento del momento in cui sono stati denunciati i fatti ascritti al deferito, onde stabilire se le indagini si siano concluse prima della stagione successiva o, in mancanza, siano state prorogate dalla sezione consultiva della C.G.F.

Considerato che i fatti ascritti si riferiscono al periodo maggio/giugno 2008, epoca in cui la U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. militava nel Campionato Nazionale di Serie D, non v'è dubbio alcuno sulla competenza di questa Commissione, radicata dalla lega di appartenenza dei deferiti al momento del compimento dei fatti loro ascritti.

Quanto al momento in cui i fatti sono stati denunciati, occorre prendere le mosse dalla relazione del Collaboratore della Procura federale, cui l'incarico di svolgere le indagini è stato conferito con nota 776/SP/ac del 22.8.2008 pervenuta l'11.9.2008.

Da detta relazione, oltre ad emergere, a supporto di quanto innanzi riferito, che le presunte irregolarità procedurali eccpite dal deferito attengono alla indagine N°. 622 - 2007/2008, avente ad oggetto la denuncia di illecito sportivo proveniente dall'odierno deferito, emerge, soprattutto, che l'indagine di cui al presente procedimento si riferisce alle dichiarazioni lesive rese dal Barillà che hanno indotto Barabino, Notari e Calabria a richiedere l'autorizzazione ad agire nei confronti del dichiarante in sede giudiziaria. Alle richieste del Barabino e Notari, pur inviate a fine giugno 2008, e a quella del Calabria, datata luglio 2008, la F.I.G.C. risponde con note del 7.8.2008 inviate per conoscenza anche alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Non v'è dubbio, dunque, che le indagini, conclusesi entro l'anno solare 2008 e, quindi, nella corrente stagione sportiva, si siano regolarmente concluse nei termini di cui all'art. 31, comma 11, C.G.S.

Quanto alle dichiarazioni rese dal Barillà, da questi non smentite e non oggetto di rettifiche ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 N°. 47, così come riportate dai quotidiani specificati in premessa e nella parte motiva del deferimento, la Commissione ritiene che possano considerarsi sanzionabili e diffamatorie quanto meno nei confronti dei tesserati Notari e Calabria. In particolare nell'articolo pubblicato il 1° giugno 2008 dal quotidiano "La Stampa", il Barillà, con riferimento alla ben nota gara del 4.5.2008, ha affermato che, *"vedendo la formazione messa in campo da Calabria il 4 maggio ho avuto la certezza che sotto ci fosse qualcosa di strano"*. Anche a non voler considerare il resto dell'articolo, è evidente il riferimento ad una presunta combine che vedeva coinvolto in prima persona l'allenatore, cui veniva addebitata una ben precisa fattispecie illecita, mentre il Notari veniva sostanzialmente tacciato di comportarsi da mercenario.

Non v'è dubbio che tali affermazioni rappresentino una grave lesione della reputazione dei tesserati e costituiscano una chiara violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S. Stessa natura lesiva della reputazione di altro tesserato deve attribuirsi alle dichiarazioni riportate dai quotidiani online "Sanremo News.it" e "Riviera 24.it" del 16.5.2008, sostanzialmente identiche in quanto rese nel corso di una conferenza stampa.

Nel corso di tale conferenza, il Barillà ha praticamente accusato l'allenatore di avere creato all'interno della squadra un "clan" costituito dai calciatori più anziani; di avere agito nell'interesse esclusivo di questi calciatori; di essersi disinteressato delle sorti dei più giovani; di volere che la squadra retrocedesse in eccellenza e, fatto ancor più grave, qualora la società fosse stata venduta, di avere preteso, evidentemente senza titolo, la somma di € 50.000,00.

Alla affermazione di responsabilità del suo presidente e legale rappresentante, consegue quella della società ex art. 4, comma 1 e art. 5, comma 2, C.G.S., atteso il rapporto organico che lega il primo alla seconda.

Si precisa a tale proposito, che la U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. è attualmente non attiva, ma non le è stata revocata l'affiliazione. Essa è pertanto sanzionabile.

Accertata e ritenuta la responsabilità disciplinare del deferito; avuto riguardo alla gravità dei fatti contestati, sanzioni congrue sono ritenute quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara i deferiti responsabili delle violazioni loro contestate e, per l'effetto, infligge a Barillà Carlo l'inibizione di mesi 2 (due) e alla Società U.S.D. Sanremese Calcio S.r.l. l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).